



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'esito dell'udienza del 29.03.2022 celebrata mediante la modalità della trattazione scritta, ha pronunciato mediante deposito telematico fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. lavoro 2166/2020

TRA

MAZZARELLA STEFANO, rappresentato e difeso dall'avv.to Marra Michele giusto mandato in calce al ricorso ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Dorso 16

RICORRENTE

E

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Nicola Valente, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio Capasso, ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.3.2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze di Autotrasporti C.M.T. S.r.l. dal 4/12/2007 fino al 17/2/2015; di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato nonché le ultime tre mensilità e di aver promosso ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, presentando richiesta di ammissione al passivo. Tuttavia, rappresentava che il fallimento si chiudeva con sentenza di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l'Autotrasporti C.M.T. era sottoposta a sequestro di prevenzione nel procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere ed i beni venivano successivamente sottoposti a confisca; di aver ottenuto certificazione dall'amministratore giudiziario della società attestante l'impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione delle somme spettanti dal procedimento pendente presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stante la confisca dei beni e delle quote sociali; e di aver presentato in data 26.04.19 domanda amministrativa all'INPS per ottenere la liquidazione delle somme a carico del Fondo di Garanzia, con esito negativo.

Tanto premesso, esaurito il procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l'INPS quale gestore del fondo di garanzia rassegnando le seguenti conclusioni: *“Accertato come dal Cud che si deposita che il ricorrente ha diritto ad ottenere la somma di euro 6.026,01 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro per l'effetto ,in relazione alla documentazione allegata e depositata dichiarare il*

diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia Inps la liquidazione di tali importi ai sensi della legge 297\82 ,stante la confisca dei beni e delle quote sociali della società AUTOTRASPORTI CMT SRL DEI F.LLI ABBATE ed in relazione alle dichiarazioni resa dall'amministratore giudiziario nella qualità di pubblico ufficiale; In relazione a quanto sopra condannare l'Inps, in persona del legale rappr.te pro tempore al pagamento della somma di euro 6.026,01 a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17\2\2015 fino all'effettivo soddisfo come per legge". Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

Si costituiva in giudizio l'Inps, il quale contestava con varie argomentazioni le pretese di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.

La causa veniva rinviata per la discussione ed all'esito dell'udienza del 29.3.2022 con le modalità innanzi descritte veniva decisa, sulla base della documentazione acquisita agli atti, come da sentenza in atti.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Si osserva che l'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l'INPS un apposito Fondo di garanzia con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. La norma in questione ha subordinato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi. Nei casi in cui il datore di lavoro sia soggetto alle procedure di cui alla legge fallimentare, è prevista la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 ss.). Quindi, quando il datore di lavoro è stato sottoposto ad una procedura concorsuale, per accedere al Fondo è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione.

Qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, la norma richiede il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).

In considerazione dei presupposti di operatività della garanzia, si condivide la tesi secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 25016 del 2017): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.

Ne consegue che tra i presupposti previsti per l'operatività del meccanismo di garanzia delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, rientra senza dubbio il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente il quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo

ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Proprio per ciò, nessun rilievo può avere in casi del genere un'eventuale non contestazione da parte dell'INPS dell'an e del quantum del TFR dovuto al lavoratore, non esistendo in generale alcun onere di contestazione di fatti che siano ignoti alla parte (così, da ult., Cass. n. 87 del 2019 e Cass. 1886/2020).

Dunque, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. È quindi richiesta la produzione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività di cui all'art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione).

Inoltre, al fine di garantire tutela al lavoratore, nell'ottica di cui alla direttiva CE n. 987 del 1980, la giurisprudenza ha precisato che anche laddove il lavoratore non sia concretamente sottoposta a fallimento, il lavoratore potrà giovare del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 comma 5 dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose (cfr. Cass. 1886/2020).

Delineati dunque i presupposti per l'accesso al Fondo di garanzia ed affermata la necessità che vi sia un accertamento del credito, nella specie va rilevata l'assenza di tale presupposto di accesso al fondo, pur non potendosi dubitare, essendo incontestato tra le parti, dell'insolvenza del datore di lavoro e della sussistenza dell'ulteriore presupposto della cessazione del rapporto di lavoro.

Nella specie, la procedura fallimentare si è chiusa senza l'accertamento dei crediti, impedito dall'inesistenza di attivo e passivo da accertare, per la concomitanza del sequestro della Sezione Misure di Prevenzione di questo stesso Tribunale. Inoltre, il ricorrente ha dedotto di non aver potuto giovare del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5.

Sul punto, l'art. 63 comma 4 e ss. del d.lgs. 159/2011, applicabile *ratione temporis*, stabilisce espressamente per le ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente al sequestro di prevenzione, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Laddove l'intera massa attiva sia composta da beni esclusivamente sottoposti a sequestro, l'accertamento dei crediti può essere compiuto nelle forme previste dagli artt. 52 e ss. del Codice delle misure di prevenzione d.lgs. 150/2011, dirette a tutelare i diritti di credito dei terzi garantendo un coordinamento tra le esigenze di tutela dei terzi creditori e le finalità perseguite dalle misure di prevenzione.

Si ritiene, allora, che il ricorrente avrebbe dovuto procedere all'accertamento del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione antimafia in conformità alle prescrizioni, e con le

garanzie, di cui agli artt. 52 e ss. D.Lgs. 159/2011, così munendosi del titolo necessario per ottenere il pagamento a carico del fondo di garanzia.

In assenza dei presupposti di legge, dunque, la domanda di intervento del Fondo non può trovare accoglimento.

Né ai fini del richiesto accertamento del credito appare sufficiente la certificazione dall'amministratore giudiziario della società di cui al ricorso, tenuto conto che non si tratta di un titolo, ma di una mera dichiarazione.

Ne consegue, quindi, che difettano i presupposti prescritti dalla specifica normativa in materia per l'operatività dell'intervento in garanzia del Fondo e di conseguenza il ricorso non può trovare accoglimento.

Sulla base delle considerazioni suesposte il ricorso, quindi, deve essere integralmente rigettato.

La complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) Compensa le spese tra le parti.

Santa Maria Capua Vetere, il 30.3.2022

Si comunichi.

Il Giudice
Marianosaria Iovine